



Senato della Repubblica
Camera dei deputati
XVIII Legislatura

D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) - Quadro di sintesi degli interventi Cultura e Spettacolo

Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivate dalla sospensione degli **eventi** di carattere **culturale** e degli **spettacoli** di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura dell'accesso a **istituti e luoghi della cultura**. Ciò, sia rafforzando alcuni strumenti introdotti dal [D.L. 18/2020 \(L. 27/2020\)](#), sia introducendo strumenti nuovi.

In particolare: per il **2020**, si incrementa (da € 130 mln) a **€ 245 mln** la dotazione complessiva dei **Fondi** di parte corrente e di parte capitale introdotti dal [D.L. 18/2020](#) e destinati al sostegno delle **emergenze** dei 16 settori dello **spettacolo**, del **cinema** e dell'**audiovisivo**. In particolare, il Fondo di parte corrente passa (da € 80 mln) a € 145 mln; il Fondo di parte capitale passa (da € 50 mln) a € 100 mln. Si prevede, altresì, un possibile incremento di **€ 50 mln** per il **2021**, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del MIBACT (art. 183, co. 1). Inoltre, si individuano criteri specifici per l'attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (**FUS**) nel periodo **2020-2022**, **in deroga** alla disciplina generale, e si prevede che per il **2020** le stesse risorse possono essere utilizzate anche per integrare le misure di **sostegno del reddito** dei dipendenti degli organismi dello spettacolo (art. 183, co. 4, 5 e 6). Al contempo, per il **2020** si introduce la possibilità di prevedere una maggiore **flessibilità** nella ripartizione delle risorse destinate ai **crediti di imposta** per il **cinema** e l'**audiovisivo**, anche **in deroga** alle percentuali previste a regime (art. 183, co. 7); si istituisce il **Fondo cultura**, con una dotazione di **€ 50 mln** per il **2020**, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per **tutela, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione** del **patrimonio culturale** materiale e immateriale. La dotazione del Fondo può essere incrementata con **risorse di soggetti privati**. Inoltre, per il **2021**, la stessa dotazione può essere incrementata per **€ 50 mln** mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del MIBACT. L'istruttoria e la

gestione delle operazioni connesse alle iniziative possono essere svolte da **Cassa Depositi e prestiti**, sulla base di una convenzione con il MIBACT. Inoltre, una quota delle risorse può essere destinata al finanziamento di un **fondo di garanzia** per la concessione di **contributi in conto interessi** e di **mutui** per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata (art. 184); si istituisce il **Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali**, con una dotazione, per il **2020**, di **€ 210 mln**, destinato al sostegno di musei ed altri istituti e luoghi della cultura **non statali** e di imprese e istituzioni culturali, fra le quali **librerie** e l'intera filiera dell'**editoria**. Il Fondo è altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Inoltre, per il **2020** si autorizza la spesa di **€ 100 mln** al fine di assicurare il funzionamento di musei ed altri istituti e luoghi della cultura **statali** (art. 183, co. 2 e 3); si **estende** il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. **Art-bonus**) anche ai **complessi strumentali**, alle **società concertistiche e corali**, ai **circhi** e agli **spettacoli viaggianti** (art. 183, co. 9); si conferisce alla città di **Parma**, anche per il **2021**, il titolo di **Capitale italiana della cultura** già attribuito per il 2020, al contempo stabilendo che la procedura attualmente in corso per il titolo di Capitale italiana della cultura 2021 si intende riferita al 2022 (art. 183, co. 8); si anticipa al **31 ottobre 2020** l'erogazione del contributo **del cinque per mille** (che riguarda anche il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici) relativo all'anno finanziario **2019** (art. 156). Inoltre, con specifico riferimento ai **lavoratori** e alle **imprese** del settore: per fornire sostegno ad **artisti, interpreti ed esecutori**, si fissa il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge per il deposito da parte dei commissari liquidatori del **bilancio finale di liquidazione** dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (**IMAIE**) **in liquidazione** e si interviene sulla disciplina per il **pagamento dei creditori**, anche fissando in via legislativa il termine per la riscossione dei crediti, e su quella per la destinazione degli eventuali residui attivi e delle somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti (art. 185); si **proroga** (dal 31 maggio 2020) **al 16 settembre 2020** il termine per effettuare i **versamenti delle ritenute**, dei **contributi** e dei **premi** per l'**assicurazione obbligatoria**, nonché dell'**IVA**, per i soggetti che gestiscono teatri e sale da concerto, sale cinematografiche, compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, per i soggetti che organizzano corsi ed eventi di carattere artistico o culturale, per i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici (di cui all'art. 61, co. 1, 2, lett. c), e), g), q), e 4, del [D.L. 18/2020](#)). In particolare, il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il

versamento della prima rata entro la stessa data (art. 127, co. 1, lett. a)); si prevede che l'indennità di **€ 600** riconosciuta per il mese di marzo ai lavoratori iscritti al **Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente e abbiano almeno **30** contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a € 50.000 (art. 38, D.L. 18/2020) è erogata anche per i mesi di **aprile e maggio 2020**. Inoltre, si prevede che la stessa indennità è erogata per i mesi di **aprile e maggio 2020** anche ai lavoratori iscritti al medesimo Fondo che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente e abbiano almeno **7** contributi giornalieri versati nel 2019, da cui derivi un reddito non superiore a € 35.000. Si tratta dei titolari di rapporto di **lavoro autonomo** (art. 84, co. 10 e 11); 17 si prevede che l'indennità di **€ 600** riconosciuta per il mese di marzo ai liberi professionisti **titolari di partita IVA** e di **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27, D.L. 18/2020) (fra i quali, in base al [comunicato stampa](#) del MIBACT del 27 marzo 2020, sono compresi altri lavoratori autonomi con professionalità che non rientrano tipicamente in quelle dei lavoratori dello spettacolo, ma che sono comunque impegnati in questo settore) è erogata anche per il mese di **aprile 2020** (art. 84, co. 1); nell'ambito dell'estensione dei periodi di **trattamento ordinario di integrazione salariale** (art. 19, D.L. 18/2020) e dei periodi di **cassa integrazione in deroga** (art. 22, D.L. 18/2020) (da 9) a 18 settimane – di cui 14 fruibili, ricorrendo determinate condizioni, tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020 e 4 tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020 – si prevede che i datori di lavoro dei settori **spettacolo dal vivo e sale cinematografiche** possono usufruire delle ultime 4 settimane, a determinate condizioni, anche per periodi precedenti il 1° settembre 2020 (art. 68, co. 1, lett. a) e art. 70, co. 1, lett. a); si prevede che ai soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione** (tra i quali, in base al [comunicato stampa](#) del MIBACT del 14 maggio 2020 rientrano **teatri, cinema, associazioni e fondazioni culturali**) con ricavi o compensi non superiori a € 5 mln e che abbiano avuto una perdita di fatturato non inferiore al 50% nel periodo d'imposta precedente, spetta un **credito d'imposta del 60%** per le spese di **affitto** degli **immobili** in cui si svolge l'attività (art. 28); si prevede, abrogando quanto introdotto dal [D.L. 18/2020](#) ([L. 27/2020](#): art. 64), che ai soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione** si applica un **credito di imposta del 60%** delle spese sostenute nel 2020 per la **sanificazione degli ambienti** e degli strumenti utilizzati, nonché per l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale** e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di € 200 mln per il 2020 (art. 125); si prevede che le **imprese** con un volume di **ricavi non superiore a € 250 mln**, e i **lavoratori autonomi** con un corrispondente volume di compensi, **non** sono tenuti al versamento del saldo dell'**IRAP** dovuta per il 2019 (mentre

rimane fermo il versamento dell'acconto), né della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020. Tale previsione si applica, in base al [comunicato stampa](#) del MIBACT del 14 maggio 2020, anche al settore culturale (art. 24). Con riferimento agli **utenti**, in particolare: si estende (da 12) a **18 mesi** il termine di validità del **voucher** (art. 88, D.L. 18/2020-L. 27/2020) che, a seguito della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli o luoghi della cultura l'organizzatore emette, a richiesta dell'interessato. I *voucher* possono essere emessi fino al 30 settembre 2020 (art. 183, co. 11); per il **2020**, si autorizza la spesa di **€ 10 mln** per la realizzazione di una **piattaforma digitale** per la **fruizione** del **patrimonio culturale** e degli **spettacoli** (art. 183, co. 10).